

R.G. 15036/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott. Francesco Crisafulli	Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15036/2020 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.to LORENZO

CHIDINI ;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI
IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**, in kkpersona del Ministro p.t.

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008

ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Polonia; il Ministero dell'Interno, si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente denuncia tra l'altro la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4 del Regolamento n.604/2013 e ritiene il Collegio che siffatta censura sia dirimente ai fini del decidere . Sostiene la resistente che l'amministrazione ha adempiuto ai propri obblighi informativi attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale (ai sensi dell'art.5 Reg. 604/2013) e di compilazione del modello C3 (in allegato) a cui è seguita la consegna dell'opuscolo informativo, come previsto dall'art.4 Reg. 604/2013 e documentato dalla sottoscrizione apposta in calce al modello C3 dal ricorrente e dall'interprete che lo assisteva nella fase di raccolta delle informazioni .

Il modello C3 è il modulo attraverso il quale viene formalizzata la domanda di protezione internazionale, che non assolve ad alcuna delle funzioni di cui all'art. 4 del Regolamento



citato. L'obbligo di informazione di cui si discute attiene specificamente alla procedura di individuazione dello Stato Membro competente, e sorge in capo allo Stato "non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 paragrafo 2" (a mente del quale: "la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità ...").

Non vi è sovrapposizione, quindi, tra la procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, e la distinta procedura per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all'esito della c.d. procedura. Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame) disciplinata, quanto alle garanzie informative e alle modalità di formalizzazione della domanda, dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, in particolare dall'art. 12.

Al momento della formalizzazione della domanda di protezione mediante la compilazione del modello C3, sorgono in capo allo Stato membro distinti ed autonomi obblighi informativi che attengono, l'uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda (laddove, come nel caso di specie, il sistema EURODAC segnali una possibile differente competenza per l'esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti nel quale essa è stata proposta) e l'altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata.

Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall'art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l'assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013.

La resistente, sulla quale incombe l'onere di dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi, si è limitata a produrre una dichiarazione di ricezione di un opuscolo apposta in calce al modello C3, che non può che essere quello di cui all'art. 1.0 D.Lgs. n.25/2008, in assenza, peraltro, del deposito della copia di quello che si allega essere stato consegnato e ciò al fine di provare la consegna dell'opuscolo "comune" (ossia identico in tutti gli Stati Membri), adottato in conformità al paragrafo 3 del Regolamento stesso (come imposto dall'art. 4, comma 4), contenente le informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento n.604/2013.

Le conseguenze della violazione del diritto di informazione ex art. 4 Regolamento n. 604/2013 si riverbera sulla validità della decisione di trasferimento, come statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n.4199 e n. 4200 del 8 settembre 2015, orientamento confermato dalla sentenza n.6055/18, che ribadisce, in relazione all'eccepita violazione dell'art. 4 che: ai sensi del regolamento di Dublino 26 giugno 2013 n. 604, in sede di richiesta di protezione internazionale è



illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno, senza aver rilasciato all'interessato uno specifico "Opuscolo Comune", ne ha disposto invece il trasferimento in un altro Paese dell'Unione Europea (nella specie la Germania) in quanto Stato competente a decidere sull'istanza.

Il Consiglio di Stato a giustificazione di siffatta conclusione osserva che non è possibile valutare l'assolvimento degli obblighi informativi imposti dal Regolamento n.604/2013 con approccio sostanzialistico, ovvero traendone la prova positiva dall'effettivo ed efficace esercizio da parte del ricorrente dei suoi diritti processuali, dal momento che con riguardo alle garanzie partecipative connesse alle procedure di protezione internazionale, non vi è alcun margine per interpretazioni del giudice nazionale non strettamente aderenti alla formulazione normativa e, tanto meno, per interpretazioni di tipo sostanziale. Aggiunge che le garanzie partecipative di cui si tratta sono fissate in via di dettaglio - e senza rinvii agli ordinamenti nazionali se non per gli aspetti giurisdizionali - da un minuzioso regolamento della Unione europea, la cui interpretazione in ogni caso non spetta al giudice nazionale, ma agli organi della Unione europea e alla Corte di giustizia come giudice di ultima istanza. Le prescrizioni dell'art. 4 del Regolamento Dublino sono obbligatorie e tassative (e non lasciano dubbi interpretativi) e pertanto "esse non possono considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce soltanto una delle diverse garanzie informative previste dall'art. 4".

Dunque, neppure la documentazione dell'effettivo svolgimento del colloquio personale di cui all'art. 5 equivale all'obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo quale l'"Opuscolo" espressamente indicato dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva.

La garanzia predisposta dall'art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile.

Ne consegue la irrimediabile illegittimità del provvedimento impugnato che, violando gli obblighi informativi di cui all'art. 4 del regolamento ha disposto il trasferimento del ricorrente in un altro Stato Membro ritenuto competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, che dunque va annullato.

La resistente deve pagare alla parte ricorrente le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato , emesso dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida |
oltre accessori di legge

Roma 26 giugno 2020

Il Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni

